

Circolare 2008/12

Principio della porta girevole – previdenza professionale

Regolamentazione delle condizioni di riscatto della previdenza professionale nel piano di esercizio e nelle CGA

Riferimento:	Circ. FINMA 08/12 «Principio della porta girevole – previdenza professionale»
Data:	20 novembre 2008
Entrata in vigore:	1° gennaio 2009
Ultima modifica:	3 dicembre 2015 [le modifiche sono contrassegnate con un * ed elencate alla fine del documento]
Concordanza:	sostituisce il promemoria UFAP L*RL2 31.03.05 «Principio della porta girevole – previdenza professionale» del 31 marzo 2005
Basi legali:	LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b LCA art. 91 cpv. 3 OS art. 127 LPP art. 53e OPP2 art. 16a

Destinatari						
LBCR	LSA	LBVM	LinFi	LICol	LRD	Altri
Banche						
Gruppi e cong. finanziari						
Altri intermediari						
Assicuratori	X					
Gruppi e cong. assicurativi						
Intermediari assicurativi						
Commercianti di val. mobiliari						
Sedi di negoziazione						
Controparti centrali						
Depositari centrali						
Repertori di dati sulle negoziazioni						
Sistemi di pagamento						
Partecipanti						
Direzioni dei fondi						
SICAV						
Società in accomandita per ICC						
SICAF						
Banche depositarie						
Gestori patrimoniali di ICC						
Distributori						
Rappresentanti di ICC esteri						
Altri intermediari						
OAD						
IFDS						
Assoggettati OAD						
Società di audit						
Agenzie di rating						

I. Basi legali	nm.	1-2
II. Indicazioni sui valori di ripresa e di liquidazione	nm.	3
III. Riserva matematica per la ripresa e il trasferimento	nm.	4
IV. Costi di riscatto	nm.	5
V. Partecipazione alle eccedenze	nm.	6
VI. Potenziamento delle rendite	nm.	7
VII. Fondo per il rincaro	nm.	8
VIII. Accordi specifici	nm.	9
IX. Mantenimento di polizze	nm.	10
X. Definizione di riserva matematica	nm.	11
XI. Differenziazione dei tipi di assicurazione	nm.	12
XII. Trasferimento della riserva matematica per le rendite di invalidità	nm.	13-15
XIII. Trattamento delle riserve per i sinistri già verificati ma non ancora liquidati	nm.	16
XIV. Assicurazione contro gli infortuni	nm.	17
XV. Parti attive e passive	nm.	18
XVI. Durata delle rendite per figli di invalidi e delle rendite per figli di pensionati	nm.	19
XVII. Tasso di interesse tecnico massimo per il calcolo delle riserve matematiche delle rendite	nm.	20
XVIII. Indicazioni necessarie in relazione al trasferimento degli effettivi delle rendite	nm.	21
XIX. Rinvii a tariffe precedentemente impiegate	nm.	22

I. Basi legali

Nell'ambito della regolamentazione delle condizioni di riscatto della previdenza professionale ai sensi dell'art. 53e della Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40) e dell'art. 16a dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2; RS 831.441.1) (principio della porta girevole) sono applicabili i punti riportati qui di seguito. Essi sono tesi a concretizzare le norme giuridiche entrate in vigore il 1° aprile 2004. 1

Oltre alle disposizioni della LPP, sono determinanti le disposizioni imperative sancite nell'art. 90 e segg. della Legge sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1). Ai sensi dell'art. 91 cpv. 3 LCA spetta alla FINMA decidere in merito all'adeguatezza dei valori di liquidazione. 2

II. Indicazioni sui valori di ripresa e di liquidazione

La regolamentazione concernente la ripresa e il trasferimento degli effettivi degli assicurati attivi e di titolari di rendite deve essere illustrata in modo completo nel piano di esercizio. Le disposizioni relative al riscatto devono figurare nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA) conformemente all'art. 91 cpv. 2 LCA. Sia la regolamentazione secondo il piano di esercizio che le disposizioni relative al riscatto nelle CGA devono essere sottoposte alla FINMA per l'approvazione. Le basi di calcolo (tavole di mortalità utilizzate, tassi di interesse tecnici), la determinazione dei valori di liquidazione delle singole componenti contrattuali nonché il calcolo della deduzione per rischio dovuto al tasso di interesse devono essere indicati integralmente sia nelle CGA che nel piano di esercizio. A tale proposito occorre assicurarsi che le formule matematiche delle CGA vengano sempre esplicitate in forma scritta. Per contro, le formule per il calcolo delle riserve matematiche delle singole componenti contrattuali non devono figurare necessariamente nelle CGA, mentre nel piano di esercizio devono essere riportate in modo dettagliato. I dati relativi alle basi di calcolo, alla determinazione dei valori di liquidazione delle singole componenti contrattuali e al calcolo della deduzione per rischio dovuto al tasso di interesse possono anche essere indicati separatamente in un'appendice tecnica alle CGA o nella polizza. In tal caso occorre inserire un corrispondente rinvio nelle CGA. 3

III. Riserva matematica per la ripresa e il trasferimento

Conformemente all'art. 16a OPP2, la riserva matematica per la ripresa e il trasferimento degli effettivi deve essere determinata in base agli stessi criteri nello stesso momento (principio della porta girevole). Non è indispensabile che essa corrisponda alle riserve interne dell'effettivo, né che il suo calcolo poggi sulle stesse basi utilizzate per la tariffazione delle prestazioni future o la conversione in rendite di vecchiaia disciplinata dalla legge. Eventuali divergenze devono tuttavia essere motivate. Lo scopo è consentire di calcolare riserve sufficienti per gli effettivi da rilevare o da trasferire. I rispettivi criteri devono essere specificati in maniera chiara e trasparente nel piano di esercizio ed essere sottoposti alla FINMA per l'approvazione. 4

IV. Costi di riscatto

Anche i costi di riscatto devono essere sottoposti alla FINMA per l'approvazione. I costi di riscatto e le relative nuove restrizioni devono essere descritti in modo esplicito nelle CGA o nelle polizze (con un rinvio nelle CGA). Ciò riguarda in particolare il limite di cinque anni fissato per la deduzione relativa al rischio dovuto al tasso di interesse ai sensi dell'art. 53e cpv. 3 LPP, nonché il fatto che non sia consentito scendere al di sotto né dell'importo minimo ai sensi dell'art. 17 della Legge sul libero passaggio (LFLP; RS 831.42), né dell'aver di vecchiaia LPP ai sensi dell'art. 18 LFLP. 5

V. Partecipazione alle eccedenze

Secondo l'art. 94 LCA le disposizioni in materia di liquidazione sono applicabili anche alle prestazioni che l'assicuratore ha concesso agli aventi diritto come partecipazione alle eccedenze, sia sotto forma di aumento delle prestazioni di assicurazione sia sotto forma di accumulazione su conti individuali. Di conseguenza, in caso di scioglimento del contratto occorre trasferire le quote di eccedenza accreditate, le quote di eccedenza riconosciute agli assicurati per l'anno assicurativo in corso e le quote di eccedenza definitive già accumulate in considerazione della durata trascorsa e di quella restante. I costi di riscatto sono detraibili dalle eccedenze conformemente al punto IV. Se in caso di scioglimento del contratto una parte delle polizze non viene trasferita, queste devono partecipare alle eccedenze nella misura in cui vi hanno contribuito. 6

VI. Potenziamento delle rendite

In caso di trasferimento, i potenziamenti delle rendite devono essere trattati in base agli stessi criteri applicati in caso di ripresa. 7

VII. Fondo per il rincarico

La regolamentazione concernente il potenziamento delle rendite si applica per analogia anche al fondo per il rincarico. 8

VIII. Accordi specifici

È possibile stipulare accordi specifici per singoli contratti a condizione che per la collettività in uscita essi risultino almeno equivalenti alle disposizioni della presente circolare. In questo contesto devono essere rispettate le prescrizioni legali. Non è consentito riscuotere premi per gli effettivi degli aventi diritto a rendite restanti, tranne nel caso in cui siano destinati a futuri adeguamenti al rincarico. In linea di principio tali accordi devono essere fissati già in sede di stipulazione del contratto e non al momento del riscatto. Gli altri stipulanti non devono essere svantaggiati. 9*

IX. Mantenimento di polizze

In caso di scioglimento del contratto è possibile conservare i pensionati incluse le loro rendite in corso, gli esoneri correnti dai premi e le aspettative di assicurazioni per i loro familiari. Sussiste la possibilità di stabilire singolarmente per ogni contratto quali categorie di pensionati conservare. 10

X. Definizione di riserva matematica

La riserva matematica da trasferire deve essere definita nel piano di esercizio per ogni tipo di assicurazione, anche se, in linea di principio, è previsto di non trasferire determinate categorie di polizze. 11

XI. Differenziazione dei tipi di assicurazione

La descrizione della riserva matematica da trasferire e delle disposizioni di trasferimento che deve figurare nel piano di esercizio e nelle CGA deve comprendere ogni tipo di assicurazione considerato. Oltre agli averi di vecchiaia, vi rientrano le rendite di vecchiaia in corso, le rendite di invalidità in corso con esenzione corrente dai premi, le rendite per superstiti in corso, le aspettative di rendite per superstiti, le aspettative per rendite di figli di pensionati e le aspettative per rendite di figli di invalidi. In presenza di ulteriori assicurazioni, anche queste devono essere specificate. Le disposizioni inerenti al trasferimento devono essere rappresentate in maniera differenziata. (Esempio: se si prevede di conservare le rendite di vecchiaia in corso, occorre precisare chiaramente a quale scopo saranno destinate le rendite dei figli di pensionati e le aspettative di rendita per i superstiti). 12

XII. Trasferimento della riserva matematica per le rendite di invalidità

Se il datore di lavoro si affilia a un altro istituto di previdenza e se in tale contesto vengono trasferiti anche i beneficiari di una rendita di invalidità, occorre trasferire la necessaria riserva matematica corrispondente al grado di invalidità al momento del trasferimento. 13

Se una persona assicurata contro il rischio di invalidità è stata trasferita antecedentemente alla prima decisione relativa alla sua invalidità, la riserva matematica relativa alla prima decisione deve essere trasferita al nuovo istituto di previdenza al più tardi all'inizio dell'erogazione delle prestazioni. Ciò si applica non solo nel caso in cui il periodo di attesa stia decorrendo, ma anche qualora sia già terminato. 14

Abrogato 15*

XIII. Trattamento delle riserve per i sinistri già verificati ma non ancora liquidati

Se, al momento della ripresa degli assicurati attivi, sono richieste riserve per i sinistri già 16

verificati ma non ancora liquidati, in particolare quindi anche i sinistri IBNR, tali riserve devono essere trasferite contestualmente al passaggio degli assicurati attivi.

XIV. Assicurazione contro gli infortuni

Se una parte delle prestazioni di invalidità per infortunio è coperta tramite un'assicurazione contro gli infortuni, in caso di trasferimento del beneficiario di una rendita di invalidità deve essere trasferita solo la riserva matematica relativa alle altre prestazioni (comprese le aspettative). Ciò si applica qualora l'invalidità per infortunio non fosse inclusa nel contratto. 17

XV. Parti attive e passive

Quando si effettua il trasferimento del valore di riscatto della componente contrattuale attiva, occorre accertarsi che non vengano intaccate le rendite in corso delle componenti contrattuali passive, indipendentemente dal fatto che vengano conservate oppure trasferite. In quest'ultimo caso occorre attenersi a quanto specificato al punto III. 18

XVI. Durata delle rendite per figli di invalidi e delle rendite per figli di pensionati

In caso di trasferimento di rendite per figli di invalidi e per figli di pensionati in corso, la riserva matematica deve essere in linea con la durata contrattuale o, se non altro, con la durata legale delle prestazioni. Qualora il termine previsto della rendita per figli non sia stato fissato (per esempio in ragione del prolungamento del diritto alla rendita dovuto a un'eventuale formazione), nel trasferimento si può operare un adeguamento all'età finale media fondata su basi statistiche. 19*

XVII. Tasso di interesse tecnico massimo per il calcolo delle riserve matematiche delle rendite

Ai sensi dell'art. 16a OPP2 è ammesso un tasso di interesse tecnico del 4,5% al massimo. 20*

XVIII. Indicazioni necessarie in relazione al trasferimento degli effettivi delle rendite

Tutte le indicazioni necessarie per il calcolo delle prestazioni e della riserva matematica devono essere fornite all'istituto di previdenza assuntore, che rileva gli effettivi in forma idonea per consentire il trattamento elettronico dei dati. 21

XIX. Rinvii a tariffe precedentemente impiegate

Non sono ammessi rinvii a tariffe precedentemente impiegate. Se è necessario ricorrere a 22*

formule, regole di calcolo o altre disposizioni di tariffe precedentemente impiegate, ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. r LSA queste devono essere riprese testualmente nelle regolamentazioni di riscatto del piano di esercizio e, all'occorrenza, nelle CGA.

Elenco delle modifiche



Questa circolare è modificata come segue:

Modifica del 3 dicembre 2015 entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

nm. modificati	9, 19, 20, 22
nm. abrogato	15
altre modifiche	modifica del titolo prima del nm. 22